

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

DEL 10/02/2010

O G G E T T O:

REGOLAMENO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI
TEMPORANEAMENTE DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA -
APPROVAZIONE

Oggi, 10/02/2010 alle 21,15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Esce: Contini

Presiede la seduta il Sig. BENSI Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	BERNARDINI Daniele	P	12	PAPERINI Mara	P
2	BENDONI Barbara	P	13	PIANTINI Fabrizio	P
3	BENSI Beatrice	P	14	ROSSI Mauro	P
4	CAPORALI Matteo	P	15	VANNUCCI Valdo	P
5	CONTICINI Luca	A	16	AGOSTINI Saverio	P
6	DETTI Giovanni	P	17	GIOVANNINI Alessandro	P
7	DONATI Gianluca	P	18	MAZZETTI Daniela	A
8	FRATTA Lara	A	19	MELLINI Lorenzo	P
9	MANTINI Andrea	P	20	PARRI Luciano	P
10	MARTINI Michele	P	21	POLVERINI Silvano	P
11	NASSINI Renato	P			

risultano presenti n. 18 e assenti n. 3

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico
Scrutatori i Signori:

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe
assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DI ALLOGGI TEMPORANEAMENTE DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA – APPROVAZIONE.

L'Assessore Mara Paperini;

Premesso che anche questa Amministrazione comunale:

- si trova sovente a dover fronteggiare gravi problemi di emergenza abitativa, derivanti da sfratti o da altre cause socio economiche,
- dovendo dare risposte concrete ai cittadini rimasti senza dimora e non disponendo di idonei alloggi utilizzabili allo scopo dovrebbe ricorrere, direttamente o tramite la gestione associata, al temporaneo e oneroso ricovero in strutture alberghiere, in attesa di poter reperire soluzioni alloggiative stabili;

Considerato che:

- in passato, dovendo intervenire in situazioni di emergenza abitativa è stato sottoscritto un contratto di concessione d'uso, per sei anni, con la Rete Ferroviaria Toscana S.p.A., relativamente all'ex casello ferroviario situato in loc. La Nave di Bibbiena Stazione, che almeno fino al 31 maggio 2010, è assegnato al nucleo familiare del sig. S.B.;
- le competenti assistenti sociali hanno però segnalato altri casi di cittadini in situazione di grave disagio abitativo;

Valutata la necessità di dover intervenire tempestivamente, soprattutto in aiuto di due giovani poco più che maggiorenni, residenti nel nostro comune e assillati da gravi problemi alloggiativi;

Vista in proposito la delibera di Giunta Comunale n. 244 del 2 dicembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui, per situazioni di emergenza abitativa, contingenti e improcrastinabili, è stato disposto il temporaneo utilizzo di parte dell'appartamento situato al secondo piano dell'edificio adibito a ex Pretura, utilizzato in passato come alloggio per gli obiettori di coscienza;

Ravvisata l'opportunità di dover stabilire precise modalità di utilizzo dell'appartamento di cui trattasi, così come di altri che, per decisione della Giunta Comunale, potranno essere destinati alle medesime finalità;

Visto in proposito l'allegato Regolamento comunale per la gestione di alloggi temporaneamente destinati all'emergenza abitativa (All. 1), predisposto dal Servizio Sociale comunale e ritenuto di doverlo approvare avendone riscontrata l'adeguatezza e rispondenza alle finalità perseguite,

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla 4^a Commissione Consiliare nella riunione del 2 febbraio u.s.;

Accertato che in fase istruttoria è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica dal Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, parere allegato;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, ritenendolo adeguato e rispondente alle finalità perseguite, il Regolamento comunale per la gestione di alloggi temporaneamente destinati all'emergenza abitativa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), predisposto nelle sue linee essenziali dal Servizio Sociale comunale;

2. di dare atto che il Responsabile del Servizio Sociale comunale dovrà provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, compresa l'approvazione di uno specifico atto di assegnazione temporanea;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 267/2000, al fine di consentire la sollecita assegnazione dei locali individuati ai soggetti segnalati.

DM/dm

Elenco allegati alla proposta:

Allegato 1 - Regolamento comunale per la gestione di alloggi temporaneamente destinati all'emergenza abitativa

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI UNANIMI, E CON VOTI UNANIMI, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2

“Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo”

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DI ALLOGGI TEMPORANEAMENTE DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA – APPROVAZIONE.

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 03/10/2010

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI SOCIALI
FACENTI CAPO ALL' U.O. n. 2
Dr. ssa Ivana Vignoli

Regolamento
per la gestione di alloggi temporaneamente destinati
all'emergenza abitativa

Art. 1 – FINALITA'

Art. 2 – ASSEGNAZIONE E PERMANENZA

Art. 3 – ATTO DI ASSEGNAZIONE E VERBALE DI CONSISTENZA

Art. 4 – CORRISPETTIVO MENSILE

Art. 5 – NORME DI CONVIVENZA

Art. 6 – REFERENTI E OPERATORI

Art. 7 – DIMISSIONI E DECADENZA

Art. 8 – APPLICAZIONE

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

... alla deliberazione n. 16 del 10-02-2010

Il Segretario Direttore Generale
Dott. LIBERTO GIUSEPPE



Art. 1 - FINALITA'

Il Comune di Bibbiena può destinare strutture abitative di cui è in possesso, o ha la disponibilità, ad ospitare, in via temporanea, cittadini nati o residenti nel Comune di Bibbiena da almeno tre mesi, privi di alloggio e non in grado di provvedere in maniera autonoma al reperimento di un'abitazione.

Il Comune fornisce un alloggio provvisorio, anche in situazione comunitaria; in tal caso a ciascun ospite o nucleo familiare sono assegnate una o più stanze ad uso esclusivo, il bagno e la cucina possono essere destinati all'uso comune.

Il numero massimo di ospiti ammessi in ogni alloggio è commisurato ai vani disponibili ed alla tipologia dell'utenza.

Art. 2 - ASSEGNAZIONE E PERMANENZA

L'assegnazione viene stabilita dalla Giunta comunale su motivata proposta dell'Assistente Sociale competente e disposta con successivo atto del Responsabile dei Servizi Sociali.

Requisiti per l'assegnazione sono:

- accertata condizione di mancanza di alloggio, anche temporaneo, ovvero sfratto esecutivo non ulteriormente prorogabile ed impossibilità di provvedere in maniera autonoma al reperimento di un'abitazione;
- assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro idoneo alloggio del nucleo familiare;

Possono costituire motivi di precedenza:

- la presenza di problemi di salute;
- mancato godimento di assegni agli alimenti;
- lo stato di disoccupazione;
- la condizione di genitore solo con figli minori;
- la situazione economica complessiva più disagiata, conseguente a certificazione ISEE;

L'assegnazione è subordinata all'accettazione:

1. delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
2. del pagamento del corrispettivo mensile, se dovuto, ovvero della tariffa fissa stabilita dalla Giunta Comunale.

La permanenza nella casa spetta esclusivamente alle persone indicate nell'atto di assegnazione ed è fatto assoluto divieto di ospitarne altre.

La permanenza nella casa è temporanea e, di regola, non può superare i 3 mesi; l'eventuale e unica proroga di altri 3 mesi può essere disposta con specifico atto del Responsabile del Servizio interessato, previa motivata relazione della competente assistente sociale.

Gli utenti che possiedono i previsti requisiti sono tenuti a partecipare ai Bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi E.R.P.

Art. 3 – ATTO DI ASSEGNAZIONE E VERBALE DI CONSISTENZA

Ciascuna assegnazione é subordinata alla sottoscrizione, da parte dell'utente assegnatario, di uno specifico atto che ne disciplina le modalità e durata, predisposto dal Responsabile dei Servizi Sociali comunali.

Contestualmente all'atto di assegnazione deve essere redatto, dai competenti Servizi comunali, e sottoscritto un verbale di consistenza dei beni mobili e immobili assegnati, con indicazione del loro attuale stato di manutenzione e usura.

Art. 4 - CORRISPETTIVO MENSILE

L'assegnatario è tenuto al pagamento, all'inizio di ogni mese, di un corrispettivo mensile fissato dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione, a titolo di rimborso spese.

Eventuali riduzioni od esoneri sono concessi, su motivata proposta dell'assistente sociale competente, previa verifica della situazione economica (ISEE) del soggetto.

Il mancato pagamento del corrispettivo dovuto potrà dare luogo alla riscossione coattiva; tuttavia, in caso di gravi e motivati temporanei impedimenti, il Responsabile del Servizio interessato, sentita l'assistente sociale di riferimento, può accordare al soggetto assegnatario una dilazione massima di tre mesi.

Art. 5 - NORME DI CONVIVENZA

Ciascun utente, nell'appartamento assegnato, può auto gestirsi in autonomia, nel pieno rispetto però delle disposizioni impartite dal Comune e degli altri soggetti contemporaneamente ospitati.

L'utente:

1. ha la possibilità di personalizzare soltanto la stanza assegnata e solo con oggetti e complementi d'arredo di piccolo ingombro e che non richiedono particolari forme di fissaggio o di consumo (energia elettrica, gas, acqua etc.);
2. dovrà tenere un comportamento consono alla vita comunitaria nel rispetto delle comuni norme di convivenza stabilite ed evitare di arrecare disturbo agli altri ospiti;
3. deve usare correttamente la struttura abitativa e quanto in essa contenuto ed è tenuto all'osservanza delle normali misure di sicurezza;
4. deve provvedere alla pulizia degli spazi personali e contribuire a quella degli spazi comuni; è tenuto a risarcire i danni eventualmente arrecati.

Nell'appartamento non sono ammessi animali.

Altri obblighi dell'assegnatario sono:

- a) dare immediata notizia all'Amministrazione Comunale di eventuali guasti e danni anche se non causati direttamente;
- b) provvedere al pagamento dei danni che dovessero derivare all'alloggio ed alle cose comuni da incuria, uso improprio e negligenza;
- c) consentire l'accesso alla stanza al personale comunale o comunque, alle persone incaricate dal Comune, per eseguire o far eseguire interventi manutentivi o per effettuare sopralluoghi ritenuti necessari;
- d) non effettuare lavori o interventi di qualsiasi natura senza le necessarie e preventive autorizzazioni, che dovranno essere richieste per iscritto al Comune, fatta salva la necessità di semplici riparazioni urgenti per evitare danni a terzi, che debbono essere comunque tempestivamente comunicate.

Art. 6 – REFERENTI E OPERATORI

Per ciascun soggetto assegnatario il referente è esclusivamente l'Assistente Sociale competente; solo per eventuali urgenze o guasti può rivolgersi direttamente ai Servizi comunali Manutenzione e Sociale.

Il Referente ha compiti di coordinamento e verifica della conduzione dell'appartamento.

E' prevista all'interno dell'appartamento la saltuaria presenza di un operatore (educatore o assistente domiciliare) per un numero variabile di ore settimanali su proposta dall'Assistente Sociale referente, in base al numero e alla tipologia dell'utenza.

L'operatore ha il compito di intervenire fattivamente perché sia realizzata una corretta gestione e pulizia, oltre che coadiuvare il lavoro dell'assistente sociale referente ed aiutare a dirimere i problemi che possono derivare dal rapporto di convivenza fra gli ospiti.

Art. 7 – DIMISSIONI E DECADENZA

Le dimissioni dell'utente assegnatario possono essere:

- 1) volontarie
- 2) alla scadenza del termine previsto, fatte salve espresse proroghe
- 3) disposte dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) qualora siano mutate in modo permanente le condizioni che hanno determinato l'ammissione;
 - b) per un uso scorretto dell'alloggio o comportamento del soggetto incompatibile con le normali regole di convivenza, su proposta dell'assistente sociale;
 - c) in caso di morosità.

L'Amministrazione comunale potrà decidere le dimissioni dell'utente moroso, previa valutazione della situazione complessiva dello stesso.

Il provvedimento di dimissione emesso dal Responsabile del Servizio interessato comporta il rilascio immediato dell'appartamento e costituisce titolo esecutivo.

Art. 8 - APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli alloggi già destinati a situazioni di emergenza abitativa, così come a quelli che in futuro saranno destinati alle medesime finalità, tenuto conto di quanto la Giunta Comunale stabilirà di volta in volta, nel rispetto comunque delle presenti prescrizioni.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.



Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del relativo atto di approvazione.

OGGETTO: REGOLAMENO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI TEMPORANEAMENTE DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA – APPROVAZIONE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
B. BENSI



IL SEGRETARIO
G. LIBERTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 19/02/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 , comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 337


Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 19/02/2010



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 19/02/2010 al 06/03/2010 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 337 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il **02/03/2010** essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni

(oppure).....

Bibbiena, li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE